



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2015

Modifica all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di porto d'armi per gli agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa vigente in materia di concessione del porto d'armi limita ad alcune categorie di persone il riconoscimento del diritto a portare liberamente armi per la difesa personale.

Si tratta, in primo luogo, del capo della Polizia, dei prefetti, dei vice-prefetti, dei questori e di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza: ovvero i funzionari della Polizia di Stato e gli ufficiali dei Carabinieri.

Sono altresì ammessi al beneficio i magistrati, sia pubblici ministeri che giudici, nonché i magistrati onorari, compresi i giudici di pace, peraltro senza che siano richiesti l'accertamento di requisiti psicofisici particolari o della capacità tecnica di usare e maneggiare armi.

Inoltre, possono circolare armate le guardie particolari giurate, se munite di apposita licenza di porto d'armi, e i titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale. Infine, gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, che non sono obbligati ad utilizzare le armi in dotazione, vengono provvisti, a richiesta, di licenza di porto d'armi. All'atto pratico, il rilascio del porto d'armi si rivela molto discrezionale, dando luogo a situazioni particolari, spesso oggetto di ricorsi alla magistratura amministrativa.

Fondamento di questo regime sono le norme di cui agli articoli 42, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (abrogato dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110), e 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, da cui sono esclusi gli agenti di pubblica sicurezza.

È evidente che, a rischiare maggiormente per la loro incolumità personale, sono gli operatori delle Forze di polizia impegnati in attività investigative e di contrasto alla malavita e non di certo alti funzionari, magistrati od alti ufficiali che, pressoché abitualmente, vengono tutelati da appositi servizi di scorta.

In quanto non riconosciuti ufficiali di pubblica sicurezza, ma semplicemente agenti, gli ufficiali della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia penitenziaria non fanno parte del novero di coloro che sono ammessi a portare liberamente armi.

Particolarmente anomala risulta la posizione del personale appartenente ai gradi apicali del ruolo dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che rivestono anch'essi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza pur essendo formalmente denominati, rispettivamente «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ed ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza». Costoro si trovano a poter sostituire a tutti gli effetti gli ufficiali di pubblica sicurezza, ricoprendone la relativa qualifica e gli oneri conseguenti, ma non possono girare liberamente armati alla pari dei primi. Di qui, l'opportunità di un intervento correttivo, sostanzialmente riferito alle sole Forze di polizia statali che, peraltro, non comporterebbe alcun onere per lo Stato, novellando l'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per equiparare perfettamente ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto il profilo della loro capacità di circolare armati anche fuori servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 in materia di porto d'armi per gli agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente)

1. All'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: «Ufficiali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e gli agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

